



# COMUNE DI CASSACCO

Provincia di Udine

Codice Fiscale : 80007390307 -- Partita I.V.A : 01010880308

Piazza A. Noacco 1 - C.A.P. : 33010

**Ufficio Tecnico - Sezione Manutenzioni**

Tel. 0432 – 852811 ----- Fax 0432 – 853412 ----- E-mail PEC : [comune.cassacco@certgov.fvg.it](mailto:comune.cassacco@certgov.fvg.it)

E-mail : [manutenzioni@comune.cassacco.ud.it](mailto:manutenzioni@comune.cassacco.ud.it) --- E-mail : [remo.zanini@comune.cassacco.ud.it](mailto:remo.zanini@comune.cassacco.ud.it)

## Determinazione nr. 66 Del 03/05/2018

OGGETTO : Impegno di spesa per oneri relativi alla “dichiarazione FGAs 2018” di cui all’art. 16 – comma 1, del DPR 43/2012 – Ditta : Chiurlo Tec Srl da Campoformido (Ud).-

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** (Area Tecnico Manutentiva)

#### PREMESSO :

- Che con determinazione del Responsabile del Servizio N° 129 del 09.12.2015 veniva incaricata per il triennio 2016 – 2018 (dal 01.01.2016 al 31.12.2018) la ditta CHIURLO TEC Srl – Via Adriatica N° 206 – 33030 Campoformido (Ud), del servizio di conduzione degli impianti termici presenti in alcuni edifici di proprietà comunale alle condizioni, termini e clausole di cui al Capitolato Speciale d’Appalto composto da N° 24 articoli, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio N° 124 del 26.11.2015 e sottoscritto per accettazione dalla medesima ditta in fase di formulazione dell’offerta trasmessa tramite "Mepa- Rdo - Rif. N° 1039429";
- Che con nota del 09.12.2015 – Protocollo di partenza N° 8243, trasmessa Via E-Mail, veniva confermata l’incarico del servizio di conduzione degli impianti termici in argomento alla citata ditta Chiurlo Tec Srl da Campoformido;
- Che nell’impianto termico presente nell’edificio denominato “Municipio” è installato un “Gruppo Frigo mod. Airwel AQL 20 CD”, inclusi N° 12 ventilconvettori;
- Che l’art. 16, comma 1° del D.P.R. N° 43 del 27 gennaio 2012 prevede la presentazione di una comunicazione (dichiarazione), annuale, (entro il 31 maggio), in merito ad informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra, nel caso di impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 Kg. o più dello stesso gas;
- Che la citata dichiarazione, da presentarsi per via telematica, al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare per il tramite dell’Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dove vengono elencate le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera dei gas fluorurati relativi all’anno precedente, sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto;
- Che la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, modificata dal decreto legge 06.07.2012, N° 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, N° 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede :
  - a) l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri di qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, (art. 26 - Comma 3° della legge 23.12.1999, N° 488 ed art. 1 - Comma 449 della legge 27.12.2006 N° 296). La

violazione di tale obbligo determina ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° del Decreto Legge 95/2012 (Legge N° 135/2012) e dell'art. 11 - Comma 6° del Decreto Legge N° 98/2011 (Legge N° 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- b) l'obbligo per tutte le pubbliche Amministrazioni di avvalersi di convenzioni CONSIP per l'acquisizione di energia elettrica, telefonica fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburante rete ed extra rete, (art. 1 - Commi 7-9 Decreto legge N° 95/2012, convertito in Legge N° 135/2012);
- c) l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. N° 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, (art. 1 - Comma 450 della legge N° 296/2006, come modificato dall'art. 7 - Comma 2° del Decreto Legge N° 52/2012, convertito in Legge N° 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° del richiamato D.L. 95/2012;

- Che in data 19 aprile 2016, a seguito pubblicazione sulla gazzetta ufficiale N° 91, è entrato in vigore il D.Lgs 18.04.2016, N° 50, (Nuovo Codice dei Contratti), recante : "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- Che in data 05.05.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo N° 56 del 19.04.2017, contenente disposizioni correttive al D.Lgs N° 50 del 18 Aprile 2016, e che le medesime sono entrate in vigore il 20 Maggio 2017;

VISTI in particolare i seguenti articoli del richiamato D.Lgs 18.04.2016 N° 50, così come coordinati ed implementati dal citato D.Lgs 56/2017 recanti disposizioni, tra l'altro, in merito all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 :

- ✓ Art. 32 – Comma 14°;
- ✓ Art. 36 – Comma 2° - Lettera a);
- ✓ Art. 37 – Comma 1°;
- ✓ Art. 32 – Commi 9° e 10°;
- ✓ Art. 32 – Comma 2°;

ATTESO che, nel caso de quo, si tratta di un affidamento di un importo inferiore a € 40.000,00.- e trova applicazione quanto previsto all'art. 37 – Comma 1° del Decreto Legislativo 50/2016, ("Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione e forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38.")

DATO ATTO che, in applicazione dell'art. 36 – Comma 2° - Lettera a), del citato D.Lgs 56/2017 è possibile applicare la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

PRESO ATTO che alla luce delle norme sopra citate, sussiste la possibilità di procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento dei lavori di manutenzione/riparazione/forniture, etc. di cui trattasi, anche al di fuori dei richiamati strumenti di e-procurement;

- Che l'art. 62 della L.R. 17 luglio 2015, N° 18 fissa l'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dal 1 gennaio 2016;

- Che all'art. 1 – Comma 501 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N° 208), viene introdotta la possibilità di affidamenti "autonomi", senza l'obbligo di ricorso alle "Centrali di

Committenza”, in relazione ai procedimenti di acquisto per lavori, servizi e forniture fino ad €. 40.000,00.- per tutti i Comuni;

- Che all’art. 1 – Commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N°. 208), vi è previsto che il ricorso al mercato elettronico diviene obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da €. 1.000,00.- (imponibili), esino alla soglia comunitaria;

- Che da una sommaria verifica di mercato l’ammontare imponibile dell’affidamento dell’incarico di cui trattasi risulta decisamente inferiore ad €. 1.000,00.- (I.V.A. esclusa);

- Che onde poter procedere nella formulazione della dichiarazione in parola, per le vie brevi veniva contattata la richiamata ditta CHIURLO TEC Srl da Campofornido (Ud), che nella gestione degli impianti termici dell’Ente è a conoscenza di ogni dato richiesto;

- Che con nota pervenuta in data 03.05.2018 ed acquisita al protocollo generale di arrivo al N°. 2814, la richiamata ditta CHIURLO TEC Srl – Via Adriatica N°. 206 – 33030 Campofornido (Ud), comunicava la disponibilità ad eseguire ogni procedura riguardante la predisposizione e trasmissione della dichiarazione de quo, alle medesime condizioni economiche dello scorso anno, ovvero alle modalità di cui al preventivo di spesa pervenuto in data 10.05.2017 ed assunto al protocollo generale di arrivo al N°. 3132 (Rif. Preventivo N°. PROTPP42774sdc/LB del 09.05.2017), verso il costo di €. 55,00.- I.V.A. esclusa;

DATO ATTO della necessità di procedere celermente, ed entro i termini di legge previsti, (31 Maggio di ogni anno), nella trasmissione all’ISPRA, della richiamata “Dichiarazione FGas”, e che tale spesa risulta indifferibile;

CONSIDERATO che :

- a) La nominata ditta Chiurlo Tec da Campofornido (Ud), svolge il servizio di conduzione degli impianti termici a seguito dell’incarico affidato con il citato provvedimento 129/2015, e che la medesima è a conoscenza di ogni dato richiesto per la compilazione e trasmissione all’ISPRA, della ricordata dichiarazione richiesta ai sensi del D.P.R. 43/2012;
- b) Che la dichiarazione di cui trattasi, riguardante l’impianto di refrigerazione in questione, è stata predisposta e trasmessa dalla medesima Chiurlo Tec anche nel corso degli anni passati;
- c) Che il costo per l’espletamento di tale procedura può essere considerato in linea con il mercato;

VERIFICATO che la richiamata ditta CHIURLO TEC Srl risulta regolare con il “DURC”, (giusta certificazione recante il protocollo N°. INAIL\_1057 0494 del 16.02.2018 e scadente il 16.06.2018);

ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale N°. 12 del 28.03.2018, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – Comma 19 della L.R. 21/2013 e s.m.i., veniva approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2018 – 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale N°. 31 del 05.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – Comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i., con la quale si procedeva nell’attribuire ai singoli servizi le competenze e la gestione delle risorse finanziarie, sulla base del Bilancio 2018 – 2020, approvato con la richiamata deliberazione Consiliare 12/2018, dando atto nel contempo che veniva individuata nella figura del Sindaco la posizione di Responsabile e Posizione Organizzativa dei servizi nelle varie aree in cui è articolato l’Ente, (con l’esclusione di quanto specificato nell’allegato “A2”), ed in via vicaria in caso di assenza o impedimento del Sindaco nell’assessore e Vice-Sindaco Sig. Assaloni Vannes;

RICORDATO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32 – Comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 – Comma 2 – lett. a);

ATTESO che, a suo tempo con determinazione del Responsabile del Servizio N°. 051/2014, è stata data debita informativa delle disposizioni di cui al Codice di comportamento dell’Ente, approvato con deliberazione della giunta comunale N°. 90 del 30.1 2.2013;

PRESO ATTO altresì, che all'intervento in parola é stato attribuito il seguente numero di "CIG" : Z26236941F, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge N° 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

## D E T E R M I N A

- 1) di incaricare la ditta CHIURLO TEC Srl – Via Adriatica N° 206 – 33030 Campoformido (Ud), della predisposizione ed inoltro all'ISPRA della "Dichiarazione FGas - 2018", (dati riferiti all'anno 2017), riguardante le apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore ed impianti di protezione antincendio contenenti 3 o più Kg. di gas fluorurati, in ottemperanza alle disposizioni di legge di cui all'art. 16 – Comma 1° del D.P.R. 27 gennaio 2012 N° 43, nelle modalità e termini previsti nella medesima norma, alle condizioni di cui alla comunicazione pervenuta in data 03.05.2018 ed assunta al protocollo generale di arrivo al N° 2814, ovvero di cui al preventivo di spesa pervenuto in data 10.05.2017 ed assunto al protocollo generale di arrivo al N° 3132 (Rif. Preventivo N° PROTPP42774/sdc/LB del 09.05.2017).-

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**  
Posizione Organizzativa – Il Sindaco  
- Baiutti Ornella -

- 2) di dare atto, che trattasi di unico adempimento da effettuarsi entro il termine perentorio del 31.05.2018.-
- 3) di impegnare la complessiva somma di €. 67,10.- (I.V.A. al 22% inclusa) a favore della sopra richiamata ditta CHIURLO TEC Srl da Campoformido (Ud), risultante dal seguente conteggio:

☀ Totale imponibile per prestazioni :	€.	55,00.-
☀ I.V.A. al 22% su imponibile :	€.	12,10.-
		-----
Totale	€.	67,10.-

- 4) di imputare la sopra richiamata complessiva spesa di €. 67,10.- al Capitolo N° 1164 (M. 1 – P. 6) del Bilancio di Previsione 2018/2020 – Esercizio Finanziario 2018, che offre la dovuta disponibilità.-



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
- ZANINI p.i. Remo -



**VISTO per la regolarità contabile ai sensi  
art. 153 - Comma 5° del D.Lgs 267/2000 :**

**PIVIDORI Rag. Loretta**